COMUNE DI TURI
(Città Metropolitana di Bari)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **41** del Reg. Data: 15/03/2021	**OGGETTO:** Destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii.- Anno 2021.

L'anno **DUEMILAVENTUNO,** il giorno **QUINDICI,** del mese di **MARZO**, alle ore 11,25 e, in prosieguo di seduta, nella sede Municipale, si è riunita la **Giunta Comunale,** convocata nelle forme di legge, alla quale sono intervenuti i Sigg.ri:

COMPONENTI	FUNZIONI	PRESENTE	ASSENTE
1) RESTA Ippolita	**Sindaco**	**SI**	
2) GIGANTELLI Graziano	**Vice Sindaco**	**SI**	
3) TOPPUTI Fabio Francesco	**Assessore**	**SI**	
4) DELL'AERA Stefano	**Assessore**	**SI**	
5) BIANCO Immacolata	**Assessore**	**SI**	
6) COPPI Maurizio	**Assessore**	**SI**	
	TOTALI	**6**	**-**

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **dott.ssa Maria Lucia Calabrese,** con funzioni consultive, referenti, di assistenza, nonché di ufficiale verbalizzante, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, comma 4, lett. a).
Presiede l'adunanza la **dott.ssa Ippolita Resta** nella qualità di **Sindaco-Presidente**.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000, (T.U.E.L.) sono stati espressi i seguenti pareri, debitamente inseriti nel presente atto:

☒ parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore di Polizia Locale e SUAP , dott. Raffaele Campanella, alla attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147- bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

☒ parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, dott.ssa Domenica Calisi, unitamente alla attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147- bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Sulla base dell'istruttoria tecnica svolta dal Settore di Polizia Locale e SUAP;

Premesso che la legge 29 luglio 2010, n. 120 ha apportato modifiche al Codice della Strada introducendo una specifica e puntuale ripartizione dei proventi delle sanzioni del C.d.S., con previsione di devolvere il 50% dei proventi derivanti da violazioni ai limiti di velocità all'ente proprietario della strada;

Richiamati in particolare gli articoli 208 e 142, commi dal 12-bis al 12-quater, del D.Lgs. n. 285/1992, i quali testualmente recitano:

Art. 208 cds, rubricato "*Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie",* *e segnatamente i commi 1, 4, 5 e 5 bis.*

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

Art. 142 cds, rubricato "Limiti di velocità", e segnatamente ì commi 12-bis, 12-ter, 12-quater.

12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, ***sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui***

dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. *Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.*

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti….";

Rilevato che, ai sensi delle norme sopra citate, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada devono essere annualmente destinati, con deliberazione della Giunta Comunale, come segue:

Sanzioni ex art. 208 CdS *(sanzioni amministrative per violazioni al CdS)* in misura non inferiore al 50%, per le seguenti finalità:

a) per il 12,50% (quota minima) ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade (min. 25% di destinazione dell'entrata);
b) per il 12,50% (quota minima) ad attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature (min. 25% di destinazione dell'entrata);
c) per il restante 25% ai seguenti interventi:
   - ✓ manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;
   - ✓ installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente;
   - ✓ redazione dei piani urbani del traffico;
   - ✓ interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti);
   - ✓ corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado;
   - ✓ forme di previdenza e assistenza complementare per il personale addetto alla polizia locale;
   - ✓ interventi a favore della mobilità ciclistica;
   - ✓ assunzione di personale stagionale a progetto;
   - ✓ finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni;
   - ✓ acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

Sanzioni ex art. 142 CdS (*violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza*)

- 50% destinate all'ente proprietario della strada (ad esclusione delle strade in concessione)

- 50% destinate dall'ente accertatore per le seguenti finalità:

  a) interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;
  b) potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale,

Atteso che l'art. 25 della legge n. 120/2010:

- al comma 2 prevede l'emanazione di un decreto attuativo per l'approvazione del modello di relazione consuntiva e delle modalità di versamento dei proventi all'ente proprietario della strada;
- al comma 3 fissa l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi da 12-bis a 12-quater dell'articolo 142 del D.Lgs. n 285/1992 all'esercizio finanziario successivo a quello di emanazione del citato decreto;

Visto il Decreto 30 dicembre 2019 "Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità " pubblicato in G.U. Serie Generale n. 42 del 20/02/2020, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 25 comma 2 della legge n. 120/2010;

Visti:

a) l'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "*le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi*";
b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
c) l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

Visto l'art. 151, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Dato atto che con D.M. 13 gennaio 2021, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 13 del 18/01/2021, è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 marzo 2021;

Richiamato il D.Lgs legislativo n.118/2011, all. 4.2, punto 3.3, esempio n.5, nel quale vengono illustrate le modalità di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), si dà atto che il Settore Affari Finanziari ha determinato - con nota prot. N. 4982 del 25.02.2021 - per l'anno 2021, la misura del FCDE per le sanzioni al codice della strada, che risulta essere pari ad € 42.606,00;

Ritenuto di provvedere in merito, allocando nel bilancio di previsione dell'esercizio 2021 le somme necessarie per garantire il vincolo di destinazione dei proventi di cui agli articoli 142 e 208 del D.Lgs. n. 285/1992;

Atteso che, sulla base delle somme accertate a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada negli esercizi precedenti e delle indicazioni del Responsabile del Settore Polizia Municipale - Suap, per l'esercizio 2021 si prevede di incassare a tale titolo la somma di € 90.100,00 di cui:

- Proventi ex articolo 208 CdS: € 90.000,00
- Proventi ex articolo 142 CdS accertate dalla P.L. del Comune di Turi: € 100,00

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Settore Polizia Locale - SUAP, Dott. Raffaele Campanella ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile Settore Economico-Finanziario;

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio n. 03 del 29/01/2013, la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, i cui pareri favorevoli sono stati resi dai predetti Responsabili;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. e, in particolare, l'allegato 4/2;

Visto lo Statuto Comunale;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi nei modi di legge,

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1) **di determinare**, per l'anno 2021, una previsione di entrata dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, ai sensi dell'art. 208 comma 4 del D.lgs n. 285 del 30/04/1992, pari ad € 90.000,00, di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione;

2) **di destinare**, ai sensi dell'art. 208 comma 4 del D. Lgs. n. 285/1992, una quota pari al 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, ai sensi dell'art. 208 comma 4 del D.lgs n. 285 del 30/04/1992, relativi all'anno 2021, per un importo pari a € 20.697,00 (50 % dell'importo complessivo di € 41.394,00), al netto del Fondo Crediti di dubbia esigibilità e delle spese di riscossione delle sanzioni, per le finalità specificate nell'allegato 1 alla presente deliberazione;

3) **di determinare**, per l'anno 2021, una previsione di entrata dei proventi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 142 del Codice della Strada, accertate dalla P.L. del Comune di Turi, pari ad € 100,00, cap. di entrata n. 250 cod. bilancio 3.02.02.01.001 denominato "Introiti su sanzioni al Codice della Strada art. 142/12 elevate dalla Polizia Locale del Comune di Turi su strade non di proprietà comunale", di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione;

4) **di destinare,** ai sensi dell'art. 142 commi 12 bis, 12 ter e 12 quater, la somma di € 100,00, pari al 100% della previsione di entrata, per le finalità specificate nell'allegato 1 alla presente deliberazione;

5) **di iscrivere** in appositi capitoli dello schema di bilancio annuale per l'esercizio 2021 le previsioni di entrata e di spesa indicate nell'allegato 1 alla presente deliberazione;

6) **di inviare** entro il 31 maggio 2022 al Ministero delle infrastrutture ed al Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del D.Lgs. n. 285/1992, la relazione inerente la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relative all'anno 2021;

7) **di allegare** la presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2021.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti consequenziali, con separata e unanime votazione resa in forma palese,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO — **F.to dott.ssa Ippolita Resta**

IL SEGRETARIO GENERALE — **F.to dott.ssa Maria Lucia Calabrese**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.turi.ba.it il **26/03/2021** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Turi **26/03/2021**

L'Istruttore Amministrativo

F.to dott.ssa Chiara G. Pascali

La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota prot. n. 7668

del **26/03/2021**, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs n. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/03/2021 **:**

☐ Per decorrenza del termine di giorni 10 (art. 134, comma 3^, D.Lgs. n. 267/2000).

☒ Per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4^, D.Lgs. n. 267/2000).

Turi, **26/03/2021**

L'Istruttore Amministrativo

F.to dott.ssa Chiara G. Pascali

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

La presente deliberazione è copia conforme all'originale, depositata presso l'Ufficio di Segreteria.

Turi, **26/03/2021**

L'Istruttore Amministrativo

dott.ssa Chiara G. Pascali